

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE MITA)

e dal **Ministro della Marina Mercantile**

(PRANDINI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(FORMICA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1989

Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4,
recante misure urgenti in materia di adeguamento delle
dotazioni organiche dei porti

ONOREVOLI SENATORI. – In occasione del rinnovo contrattuale relativo ai lavoratori portuali, al fine di una più incisiva produttività dei porti ed economicità dei servizi, si è evidenziata la necessità di differire al 31 dicembre 1990 il ricorso al trattamento massimo straordinario di integrazione salariale per tutte le categorie contemplate nell'articolo 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, nonché di differire al 31 dicembre 1989 le provvidenze previste dalla stessa legge n. 26 del 1987, in tema di pensionamento anticipato delle predette categorie.

Al riguardo, si rammenta che, negli anni decorsi, la grave crisi venutasi a creare nel

settore dei traffici portuali, in conseguenza del perdurare dei fenomeni recessivi mondiali che hanno avuto gravi ricadute sul commercio internazionale e sul mercato dei noli, è stata affrontata con vari interventi legislativi che hanno tenuto anche conto della necessità di una razionalizzazione della realtà italiana, inadeguata quanto a infrastrutture e caratterizzata da alti costi.

In tal senso, in attesa della definitiva ridisegnazione complessiva del sistema portuale, nelle linee indicate dal Piano generale dei trasporti, cui ha risposto il disegno di legge governativo attualmente all'esame del Parlamento (Atto Camera 3313), sono stati adottati provvedimenti volti a ridurre i costi portuali

stessi, finalizzati comunque a ridare efficienza e competitività al sistema portuale italiano.

A tale scopo, si è provveduto, in particolare, alla emanazione di norme intese a ridurre le eccedenze di manodopera verificatesi nel settore, a seguito della introduzione di nuovi sistemi tecnologici.

Procedendo, pertanto, nella linea già tracciata dalle precedenti leggi (legge n. 230 del 1983, legge n. 469 del 1984, legge n. 20 del 1985), la legge n. 26 del 1987 - i cui effetti sono scaduti il 31 dicembre 1988 - nel quadro degli interventi volti al risanamento delle gestioni portuali, ha previsto, in particolare, agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12, alcune misure mirate al contenimento dei costi portuali, tra cui la riduzione delle dotazioni organiche di ciascuna compagnia e gruppo portuale, la collocazione in Cassa integrazione guadagni dei lavoratori eccedenti, il prepensionamento volontario per i lavoratori in possesso di determinati requisiti: età e anzianità contributiva.

La legge in questione, come le precedenti, ha quindi inciso sulla consistenza complessiva delle dotazioni organiche portuali, riducendo il numero delle maestranze portuali e i relativi costi e determinando contemporaneamente un aumento della produttività nei porti, come può evincersi dalla media d'impiego mensile, passata nel corso del corrente anno a 15,78 giornate.

Tuttavia, nel contesto di una sempre maggiore produttività dei porti e nell'interesse dell'economia portuale e dell'economia nazionale, si pone l'esigenza di intervenire ulteriormente sulle dotazioni organiche portuali, mercè il ricorso alla Cassa integrazione guadagni per il biennio 1989-1990 e al prepensionamento per l'anno 1989; a tale finalità risponde il presente decreto-legge che, composto di un solo articolo, reca:

al comma 1, il differimento al 31 dicembre 1990 della Cassa integrazione guadagni in favore di mille unità per ciascun anno. Il costo, valutato in lire 20 miliardi annui, viene sopportato utilizzando le disponibilità residue esistenti - per l'anno 1988 - sull'apposito capitolo del Ministero del tesoro;

al comma 2, il differimento al 31 dicembre 1989 del prepensionamento in favore di mille unità, il cui costo, valutato in lire 127 miliardi nel triennio 1989-1991 (119 miliardi per l'anno 1989 e 4 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991) viene coperto utilizzando gli accantonamenti recati dalla legge finanziaria 1989;

al comma 4, il richiamo, ai fini delle modalità e dei criteri da seguire in sede di collocamento in Cassa integrazione guadagni e in prepensionamento, a quanto disposto dall'articolo 7 della legge n. 26 del 1987;

al comma 5, la proroga per il 1989 delle disposizioni di cui:

a) al comma 10-bis dell'articolo 9 della legge n. 26 del 1987, che riguarda il cosiddetto «indotto portuale» (dipendenti delle aziende industriali, magazzini generali e silos; delle aziende di rimorchio marittimo in concessione nonché delle imprese private di sbarco e imbarco e delle ditte svolgenti le attività di agenzia marittima, di casa di spedizione, di provveditoria e di approvvigionamento marittimo); per costoro gli oneri contributivi e previdenziali sono a carico dei datori di lavoro;

b) all'articolo 11 della citata legge n. 26 del 1987, che autorizzano il Fondo gestioni istituti contrattuali lavoratori portuali a contrarre mutui finalizzati al pagamento del trattamento di fine rapporto ai lavoratori portuali e ai dipendenti delle compagnie portuali;

c) all'articolo 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che consentono il tirocinio degli allievi ufficiali sulle navi per il conseguimento dei titoli professionali marittimi di aspirante capitano di macchina e di lungo corso.

Alla copertura finanziaria degli oneri di cui alle precedenti lettere b) e c) si provvede utilizzando le disponibilità all'uopo esistenti per il 1988.

* * *

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

Scopo precipuo della legge n. 26 del 1987, è stato quello di ridare efficienza e produttività al sistema portuale italiano intervenendo incisivamente nei confronti delle categorie dei lavoratori dei porti attraverso la messa fuori produzione e il pensionamento anticipato degli elementi risultati in eccedenza.

Collocamento fuori produzione (comma 1).

In particolare, la predetta legge ha previsto, per quanto concerne i lavoratori e i dipendenti delle compagnie portuali, il collocamento fuori produzione nella misura di quattromila unità per l'anno 1987 e di cinquemila unità complessivamente per l'anno 1988, mentre non ha fissato alcun tetto per i dipendenti degli enti e delle aziende portuali.

Gli stanziamenti previsti a tal fine dalla stessa legge n. 26 del 1987 ammontano a lire 50 miliardi per l'anno 1987 e 21 miliardi per l'anno 1988, iscritti sul capitolo 4548 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Nel corso del 1987 sono state effettuate n. 287.767 giornate di cassa integrazione guadagni con una spesa complessiva di lire 10 miliardi, comprensiva anche dell'importo relativo alle altre categorie.

Nel corso del 1988 fino al mese di ottobre sono state effettuate n. 143.261 giornate di cassa integrazione guadagni con una spesa, considerando anche i restanti mesi, non superiore di certo a lire 10 miliardi.

Pertanto, sui 71 miliardi di lire complessivamente stanziati per la Cassa integrazione guadagni, a causa del ridotto numero di giornate di cassa integrazione guadagni per il ritardo dell'avvio di detto provvedimento, nonché per una certa ripresa nei traffici, risulterebbero alla fine dell'anno 1988 disponibilità residue ammontanti a lire 51 miliardi (71 miliardi - 20 miliardi) circa.

Con la presente proroga viene prevista la messa in cassa integrazione guadagni di mille elementi per ciascun anno, nel biennio 1989-1990, che, considerando l'ammontare del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale loro spettante (attualmente di circa 1.100.000 lire al mese), nonché il relativo accredito contributivo per i periodi di sospensione per i quali è corrisposta l'indennità in questione, pari al 26 per cento circa dei salari medi contrattuali fissati per la giornata retributiva ai fini del pagamento dei salari differiti, comporta un onere valutato in lire 20 miliardi per ciascun anno.

Infatti lire 1.100.000 al mese pari a lire 13 milioni e 200 mila annui più lire 540.800 quali oneri contributivi mensili pari a lire 6 milioni e 490.000 annui danno un costo di circa lire 20 milioni annui pro-capite (13.200

milioni + 6.490 milioni) e quindi un costo complessivo di lire 20 miliardi per ciascun anno.

L'ammontare complessivo della spesa in questione trova copertura nelle somme residue ammontanti a lire 51 miliardi dello stanziamento previsto a tale scopo dalla legge n. 26 del 1987 (51 miliardi - 40 miliardi restano ulteriori 11 miliardi).

Pensionamento anticipato (commi 2 e 4).

La legge n. 26 del 1987 ha previsto al riguardo l'onere di un contributo annuo, a favore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, pari al 10 per cento della somma mutuata per un importo non superiore a lire 300 miliardi e per un periodo non superiore a dieci anni per il pagamento del trattamento di fine rapporto ai lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali iscritte nel capitolo 4490 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Nel corso del 1987 sono stati collocati in quiescenza anticipata 2.939 unità di lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali e nel corso del 1988 fino al 30 novembre altre 898 unità.

A causa del numero ridotto di pensionamenti anticipati nel corso del 1987 e del 1988, rispetto alle indicazioni poste dalla citata normativa, il Fondo ha stipulato mutui nel 1987 per lire 180 miliardi ed è stato autorizzato per il corrente anno 1988 a stipulare mutui per lire 18 miliardi.

Risulta pertanto alla fine dell'anno 1988 un volume di mutui residui ammontante a più di lire 100 miliardi (300 miliardi - 198 miliardi), più che sufficiente a realizzare la proroga della presente disposizione per l'anno 1989 per il pensionamento anticipato di mille unità.

Infatti, considerato che il trattamento di fine rapporto mediamente per ciascun lavoratore ammonta a lire 65 milioni, l'attuale spesa per la concessione al Fondo di un contributo nei termini sopra indicati per l'anno 1989 viene valutata in lire 65 miliardi nell'arco di dieci anni e quindi ampiamente rientranti nei 100 miliardi di lire di mutui residui dinanzi evidenziati.

Per quanto concerne i contributi assicurativi per l'aumento dell'anzianità contributiva e l'ammontare relativo ai ratei di pensione anticipatamente corrisposta, si prevede un costo di lire 79 miliardi per l'anno 1989 per il pensionamento di mille unità.

A tali costi si perviene considerando una base pensionabile annua pro-capite di circa 35 milioni di lire.

Su tale cifra viene applicata la percentuale del 26 per cento per contributi previdenziali, pervenendo quindi ad una cifra di lire 9.100.000 che moltiplicata per sei anni (annualità medie di aumento di anzianità) dà un importo di 54 milioni e 600.000 lire, che si arrotonda a lire 55 milioni.

A tale ultimo importo vanno aggiunti i ratei di pensione corrispondenti a 24 milioni di lire pro-capite, da rimborsare all'ente previdenziale. Tali ratei sono stati calcolati applicando il 70 per cento (corrispondente alla percentuale di anzianità media dei lavoratori) alla base pensionabile di 35 milioni di lire. Sulla base delle cifre suindicate si perviene ad un costo per il pensionamento di 1.000 unità pari a 79 miliardi di lire (55 miliardi + 24

miliardi) per l'anno 1989 e di 24 miliardi di lire, corrispondenti al solo rimborso dei ratei di pensione, per ciascuno dei due anni successivi.

La somma complessiva di lire 127 miliardi trova copertura nello stanziamento di 127 miliardi di lire previsto nella legge finanziaria 1989 alla voce «Interventi a favore dei lavoratori portuali».

* * *

Altri interventi (comma 4).

a) Al fine inoltre di risolvere l'annoso problema del tirocinio degli allievi ufficiali che, secondo quanto previsto dal codice della navigazione, necessitano di un periodo di imbarco per il conseguimento del titolo professionale marittimo, si è provveduto con il comma 4 a prorogare per un anno i termini stabiliti dall'articolo 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, concernente «Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo FINMARE) e interventi per l'armamento privato». Tale disposizione prevede, fra l'altro, la corresponsione di un contributo per le società armatrici che imbarchino, in soprannumero alle tabelle di armamento, allievi ufficiali di coperta e di macchina con contratto di formazione e lavoro.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1987, n. 261, sono state determinate, ai sensi del comma 3 del predetto articolo 6 della legge n. 856 del 1986, le modalità di attuazione delle disposizioni in parola.

A tal fine, per il biennio 1987-1988, la medesima legge ha autorizzato la spesa complessiva di lire 14 miliardi in ragione di lire 7 miliardi per il 1987 e lire 7 miliardi per il 1988.

Nell'anno 1987 sono stati approvati contributi per lire 6.876 milioni relativi a quarantasei decreti di ammissione con l'imbarco di complessivi 347 allievi.

Nell'anno 1988 la situazione è la seguente:

diciassette progetti sono stati approvati e trasmessi alle società interessate per l'ammontare di lire 1.040 milioni di contributi con l'imbarco di 650 allievi;

ventitre progetti sono stati approvati per complessive lire 3.300 milioni di contributi che consentiranno l'imbarco di 169 allievi;

disponibilità residua lire 2.784 milioni (comprensiva di lire 124 milioni quale residuo dell'anno 1987).

Pertanto, al fine di consentire che un ulteriore numero di allievi ufficiali possa effettuare il periodo di navigazione necessario al conseguimento dei relativi titoli professionali marittimi, si prevede la proroga al 31 dicembre 1989 dei termini di validità della disposizione suindicata, considerata la possibilità di utilizzare la disponibilità residua del finanziamento che a tal fine è stato a suo tempo autorizzato.

b) Si prevede altresì la proroga al 31 dicembre 1989 del disposto dell'articolo 9, comma 10-bis, della legge n. 26 del 1987, che non comporta oneri a carico dello Stato perchè questi sono a carico delle aziende, ditte e imprese di cui allo stesso comma 10-bis.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, recante misure urgenti in materia di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti.

Decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1989.

Misure urgenti in tema di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare le dotazioni organiche dei porti alle effettive necessità dei traffici marittimi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessità dei traffici marittimi, in favore del personale degli enti e delle aziende portuali, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, dei lavoratori delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, nonché dei dipendenti del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e dei controllori merci del porto di Venezia, il termine di applicazione del beneficio di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, è differito al 31 dicembre 1990, nel limite di mille unità per ciascun anno. Il relativo onere, valutato in lire 20 miliardi annui, fa carico alle disponibilità residue del capitolo 4548 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è altresì differito al 31 dicembre 1989 il termine di applicazione del beneficio di cui all'articolo 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, nel limite di mille unità. Al relativo onere, valutato in lire 127 miliardi per il triennio 1989-1991, si provvede, quanto a

lire 119 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Interventi in favore dei lavoratori portuali».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le nuove dotazioni organiche del personale di cui ai commi 1 e 2 sono determinate, per l'anno 1989, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per l'anno 1990, entro il 31 dicembre 1989, con le procedure di cui all'articolo 7 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Con le medesime procedure sono altresì stabiliti i termini, i criteri e le modalità per l'attribuzione dei benefici di cui ai commi 1 e 2, ivi compresa la determinazione della media mensile d'impiego dei lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali.

5. Continuano ad applicarsi, per l'anno 1989, le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 10-bis, e 11 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, nonché dell'articolo 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1989.

COSSIGA

DE MITA - PRANDINI - FANFANI - AMATO -
FORMICA

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI